



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
COMMISSIONE  
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO  
SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 13/03/2004  
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 10/05/2017

# **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Attività disciplinata

Articolo 3 - Composizione della Commissione

Articolo 4 - Nomina e durata della Commissione

Articolo 5 - Compiti della Commissione

Articolo 6 - Compensi dovuti ai componenti della Commissione

Articolo 7 - Funzionamento e atti della Commissione

Articolo 8 - Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

Articolo 9 - Manifestazioni abusive

Articolo 10 - Disposizioni finali

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. L'Unione Novarese 2000, tenuto in considerazione che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, anche a carattere temporaneo ed occasionale, deve avere caratteristiche uniformi in tutto il territorio dell'Unione e tale uniformità deve essere oggetto di specifiche norme emanate per il territorio dei Comuni appartenenti all'Unione, con il presente Regolamento, intende disciplinare la corretta operatività della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo da gestire in forma associata tra i Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese.

2. Il presente Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio dell'Unione Novarese 2000, in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione di vigilanza, quale organo collegiale amministrativo, prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

## Articolo 2 - Attività disciplinata

1. La Commissione tecnica di vigilanza, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi, dei locali e delle strutture sedi di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n° 773 del 18.06.1931, ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del citato Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1997.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore alle 200 persone i sopralluoghi della Commissione sono sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri o degli architetti, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 e successive modifiche.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del R.D. 06.05.1940, n. 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installate le strutture o gli allestimenti temporanei richiedono una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale di cui all'articolo 142 del R.D. 06.05.1940, n. 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

4. E' sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento i seguenti casi:

- a. quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b. quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c. per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettroniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di

concerto con il Ministero della Sanità.

### Articolo 3 - Composizione della Commissione

1. La Commissione di Vigilanza è così composta:

- a. Presidente dell'Unione Novarese 2000 o suo delegato che sarà il Sindaco competente per territorio, i quali la presiedono;
- b. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale dell'Unione o suo delegato;
- c. Il Dirigente medico dell'organo Sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione o suo delegato;
- e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. Un esperto in elettrotecnica.

2. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alle sedute (ai lavori) quando si tratti di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

3. E' incompatibile l'assunzione dell'incarico a membro della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, da parte dei professionisti che predispongono od elaborano, sia direttamente che indirettamente, le documentazioni oggetto di esame da parte della Commissione

4. Nella nomina della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo saranno previsti i nominativi dei componenti effettivi o supplenti. Nel caso estremo di eventuale assenza del componente effettivo e supplente, il titolare può effettuare nomina scritta di altra persona che possa partecipare ai lavori della Commissione.

5. Le funzioni di Segretario della Commissione - senza diritto di voto - saranno esercitate da un appartenente all'area di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, il quale avrà il compito di redigere i verbali della Commissione.

### Articolo 4 - Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione Comunale di vigilanza è nominata con decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e rimane in carica per tre anni così come previsto dall'art. 141 bis del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311.

### Articolo 5 - Compiti della Commissione

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n° 773 del 18.06.31, in particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare la misura e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi

per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d. accertare ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;

e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

#### Articolo 6 - Compensi dovuti ai componenti della Commissione

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione del personale dell'Unione Novarese 2000 non darà luogo ad alcuna corresponsione di rimborso spese o gettoni di presenza, considerando l'incarico conferito come da espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.

2. Relativamente al solo membro esterno designato dalla suddetta Commissione (esperto in elettrotecnica), l'Ente ovvero la persona giuridica o fisica che ne richiede il sopralluogo ha il compito di procedere al versamento di euro 100,00, oltre ad i.v.a. e oneri contributivi, se dovuti, per ogni seduta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza, per il caso in cui il sopralluogo avvenga in strutture appartenenti alle Amministrazioni richiedenti, al personale esterno verranno corrisposto un importo commisurato al quadruplo del gettone di presenza previsto per i consiglieri del Comune con il numero di abitanti maggiore, compresi gli oneri fiscali e contributivi.

#### Articolo 7 - Funzionamento e atti della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati il giorno, l'ora e la sede della riunione ovvero il luogo della verifica e gli argomenti da trattare. All'avviso deve essere allegata copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno, per il preventivo esame da parte dei componenti della Commissione.

2. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per il sopralluogo. Nei casi di urgenza, da valutare da parte del Presidente della Commissione, il termine può essere ridotto a 48 ore. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, la posta elettronica.

3. Il parere tecnico della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto e viene compilato dal Segretario della Commissione. A seguito di parere positivo verrà predisposta la specifica licenza di agibilità prevista dalla normativa vigente.

Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.

4. L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

5. Gli accessi presso le strutture od i locali interessati della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 8 - Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza(TULPS) approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773

1. Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e dovranno essere inviate per posta ovvero presentate direttamente al Comando almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

2. Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, da valutare da parte del Presidente della Commissione, le domande potranno anche essere presentate in tempo minore, ma comunque mai inferiore ai 10 giorni prima della data della manifestazione nel territorio comunale.

Le domande pervenute al protocollo dell'Unione Novarese 2000 in data successiva, saranno considerate tardive ed archiviate.

3. Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo.

4. Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile, devono essere allegati cinque copie di tutta la documentazione.

5. Tutti i documenti allegati alla domanda la quale deve essere presentata in marca da bollo devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo così come previsto dal D.P.R. 25.05.01 n° 311.

6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa rispetto a quanto presentato.

Articolo 9 - Manifestazioni abusive

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni previste dalla normativa vigente le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalle leggi in materia e del presente regolamento.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, sono da ritenersi annullate le precedenti Commissioni nominate nei Comuni appartenenti all'Unione Novarese 2000.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà cura del Responsabile dell'Area di Polizia Municipale, procedere alla richiesta dei nominativi dei componenti esterni effettivi e supplenti al fine di procedere alla formulazione del decreto di nomina

della Commissione di competenza esclusiva del Presidente.

3. Copia del presente Regolamento dopo l'entrata in vigore e copia del Decreto di nomina della Commissione, saranno debitamente trasmessi all'Ufficio preposto presso la Prefettura di Novara.